



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

- VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- VISTA in particolare, la Missione 4 Componente 2 Investimento 3.3 "Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese" del PNRR e in particolare il Target UE M4C2-3 con scadenza al T4/2024 che prevede l'assegnazione di cinquemila (5.000) nuove borse all'anno (complessivamente 15.000) per dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese, attivando tre cicli a partire dall'Anno Accademico (A.A.) 2022/2023;
- VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*;
- VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: *"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"*;
- VISTO in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale *"Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77"*;
- VISTO il Decreto-Legge n. 1 del 9 gennaio 2020, pubblicato in G.U.R.I. n. 6 del 9 gennaio 2020, recante *"Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca"* convertito con Legge 5 marzo 2020, n. 12 (G.U.R.I. n. 61 del 9 marzo 2020), con il quale al Ministero dell'Università e della Ricerca sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica, ed i relativi programmi operativi finanziati dall'Unione europea;

Al Ministro dell'Università e della Ricerca

- VISTO il D.P.R. del 12 febbraio 2021 con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;
- VISTO il DM del 4 marzo 2022 n. 271 recante *“Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2022”* adottato dal Ministro dell'università e della ricerca;
- VISTO il D.P.C.M. del 30 settembre 2020, n. 164 recante il *“Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca”* entrato in vigore a partire dal 29 dicembre 2020;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2021 n.74, recante *“Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'Università e della Ricerca”*;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e ss.mm.ii., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, recante *“Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”* e successiva rettifica del 23 novembre 2021;
- TENUTO CONTO che, ai sensi del suindicato Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e successiva rettifica del 23 novembre 2021, il Ministero dell'Università e della Ricerca è assegnatario di risorse previste per l'attuazione degli interventi del PNRR per complessivi 11,732 miliardi di euro, al fine di dare attuazione alle iniziative previste nell'ambito delle due componenti M4C1 *“Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università”* e M4C2 *“Dalla Ricerca all'Impresa”*;
- TENUTO CONTO che la componente M4C2 *“Dalla ricerca all'impresa”* mira a sostenere gli investimenti in R&S, a promuovere l'innovazione e la diffusione delle tecnologie, a rafforzare le competenze, favorendo la transizione verso una economia basata sulla conoscenza, in particolare, la *“Linea di investimento 3.3 “Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese”* mira ad aumentare la riserva di capitale umano impegnato in attività orientate alla ricerca in programmi dedicati ai dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese attraverso l'assegnazione di 15.000 borse nei tre anni accademici a partire dall'A.A. 2022-2023;
- CONSIDERATO che, nell'ambito dell'investimento 3.3, è previsto il finanziamento di nuove borse per dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese per ognuno dei tre anni accademici a partire dall'A.A. 2022-2023 per un importo complessivo di € 450.000.000,00; il progetto mira, ad aumentare di 15.000 unità i dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese, attivando tre cicli a partire dal 2022, ciascuno dotato di 5.000 borse di studio, cofinanziate al 50 per cento tramite le

Al Ministro dell'Università e della Ricerca

risorse a valere sull'Investimento 3.3 e al 50 per cento dalle imprese; questo importo è parte dei € 600.000.000,00 complessivi della misura, nella quale i restanti € 150.000.000,00 sono dedicati al supporto dei giovani ricercatori che lasciano la propria carriera accademica.

- VISTO il Decreto Interministeriale MUR-MEF n. 1137 del 1° ottobre 2021, con il quale è stata istituita, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, l'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presso il Segretariato generale del Ministero dell'Università e della Ricerca;
- VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108 e nello specifico l'art. 8, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- VISTO l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia;
- VISTO l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”* e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale *“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”*;
- VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

- VISTO l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/2105 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale;
- VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- VISTO la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- VISTA la legge del 14 gennaio 1994 n. 20 e ss.mm.ii. "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti";
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo Unico in materia di documentazione amministrativa";
- VISTO il D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione digitale";
- VISTA la Circolare n. 21 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 ottobre 2021 avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";
- VISTA la Circolare n. 25 del 29 ottobre 2021, del Ministero dell'economia e delle finanze recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";
- VISTA la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";
- VISTA la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

- VISTA la Circolare n. 4 del 18 gennaio 2022, del Ministero dell'economia e delle finanze, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative";
- VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Servizio centrale per il PNRR del 7 marzo 2022, n. 3609;
- VISTA la Circolare n. 6 del 24 gennaio 2022, del Ministero dell'economia e delle finanze, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR";
- VISTA la Circolare n. 9 del 10 febbraio 2022, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR";
- VISTI gli *Operational Arrangements* siglati fra la Commissione Europea e il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 dicembre 2021;
- VISTA la Legge 13 agosto 1984, n. 476 recante "Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università" e in particolare l'art. 2;
- VISTA la Legge del 3 luglio 1998 n. 210, recante "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo" ed in particolare l'art. 4 ("Dottorato di ricerca") come modificato dalla legge 30 dicembre 2010 n. 240 e dal decreto-legge 9 giugno 2021 n.80;
- VISTA la Legge del 21 dicembre 1999, n. 508 recante "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati";
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, l'art. 19 che prevede l'istituzione dei corsi di dottorato da parte delle Università, previo accreditamento da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca su conforme parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 18 giugno 2008, "Aumento dell'importo annuale lordo delle borse di dottorato di ricerca" e il Decreto n. 40 del 25 gennaio 2018 di modifica relativamente all'aumento dell'importo annuale delle borse di dottorato;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Università e della ricerca del 14 dicembre 2021, n. 226, "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati" che sostituisce il decreto ministeriale dell'8 febbraio 2013 n. 45, recante il "Regolamento recante

Al Ministro dell'Università e della Ricerca

modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;

- VISTO** in particolare, l'art. 17, comma 4 del citato Decreto del Ministro 226/2021 che recita *“Nel periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza la domanda di accreditamento dei corsi di dottorato coerenti con le tematiche del medesimo Piano, e in particolare dei corsi di dottorato di cui all'articolo 11, dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e dei corsi di dottorato innovativo per il patrimonio culturale, è presentata unitamente alla richiesta di assegnazione dei fondi per le borse di studio destinate a tali corsi e previste dal Piano. Il Ministero, su conforme parere dell'ANVUR, adotta la decisione di accreditamento di tali corsi unitamente alla decisione di attribuzione delle borse di studio”;*
- VISTE** le Linee guida per l'accREDITamento dei corsi di dottorato approvate con decreto ministeriale n. 301 del 22 marzo 2022;
- CONSIDERATO** che gli *Operational Arrangements* siglati fra la Commissione europea e il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 dicembre 2021 indicano, nell'ambito della definizione di targets e milestones per il punto M4C2-3, come indicatore quantitativo per il raggiungimento del target, il numero di borse erogate nell'ambito di programmi di dottorato;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, pubblicato nella G.U.R.I. del 23 novembre 2021, n. 279, recante *“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;*
- VISTO** l'obbligo di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR ed in particolare il Target M4C2-3, in scadenza al T4 2024, che prevede n. 15.000 borse assegnate per dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese; e il Target M4C2-00-ITA-34, in scadenza al T2 2026, che prevede l'assunzione da parte di enti privati di 20.000 borsisti o ricercatori.
- RITENUTO** di dover preliminarmente individuare, al fine di garantire agli attuatori un quadro giuridico certo, i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

- RITENUTO anche in relazione ai vincoli derivanti dal quadro normativo e programmatico applicabile, di prevedere l'allocazione di risorse ai soggetti attuatori con corsi accreditati ex Decreto del Ministro 45/2013 XXXVII ciclo – Anno Accademico 2021/2022 e da accreditare ex DM 226/2021 XXXVIII ciclo – Anno Accademico 2022/2023;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Università e della ricerca del 27 gennaio 2022, n. 141 che istituisce la Scuola superiore meridionale (nel seguito Scuola) con sede a Napoli, come Istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale a ordinamento speciale;
- VISTO in particolare, l'art. 1 comma 4 del citato DM 141/2022 che recita *“L'Università congiuntamente con la Scuola porta a termine i corsi di dottorato avviati nel periodo di sperimentazione con la possibilità di rilasciare i relativi titoli accademici congiuntamente con la Scuola. L'attivazione e lo svolgimento dei corsi di dottorato relativi al XXXVIII ciclo rientra nel periodo di sperimentazione ed avviene presso l'Università Federico II secondo le modalità di cui al periodo precedente. La Scuola provvede all'attivazione autonoma dei corsi di dottorato a decorrere dal XXXIX ciclo”*;
- RITENUTO pertanto di dover mantenere l'attribuzione delle risorse per la Scuola superiore meridionale nel totale assegnato all'Università Federico II, ferme restando le condizioni di cui al DM 141/2022;
- RITENUTO di dover includere fra gli attuatori le Università, incluse le Università telematiche, pari complessivamente a 92 unità (ultimo dato USTAT disponibile), quale rappresentazione del bacino potenziale di soggetti che potrà accedere a percorsi di dottorato su transizioni digitali e ambientali;
- RITENUTO di dover ricomprendere tra i soggetti attuatori gli Istituti universitari a ordinamento speciale: il Gran Sasso Science Institute (GSSI), la Scuola IMT Alti Studi Lucca, la Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, la Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste;
- CONSIDERATO che i soggetti attuatori ammontano quindi a 98 unità complessive (ultimo dato USTAT disponibile);
- RITENUTO che, in coerenza con quanto disposto dall'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, debba essere garantita ai soggetti attuatori ubicati nel Mezzogiorno un'allocazione di borse di dottorato pari al 40 per cento delle borse, ovvero delle risorse allocabili territorialmente, complessivamente messe a disposizione a valere sull'Investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2;
- RITENUTO che, al fine di rispettare la coerenza con quanto disposto dall'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, debbano essere disponibili a valere sul presente decreto 2.000 borse di dottorato per il Mezzogiorno (40%) e 3.000 borse per il Centro-Nord (60%);



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

- RITENUTO che, al fine di assicurare una perequazione fra enti con diverse capacità di attivazione dei corsi di dottorato, sia opportuno assegnare in prima istanza almeno una borsa di dottorato a tutti gli attuatori, compatibilmente con i vincoli imposti dal PNRR in materia di distribuzione territoriale delle risorse;
- RITENUTO per quanto riguarda le università, di commisurare l'allocazione delle risorse, nel rispetto del vincolo di destinazione del 40% delle stesse alle Regioni del Mezzogiorno, tra gli attuatori in base all'aliquota di riferimento risultante da una media ponderata tra la quota di studenti di dottorato iscritti all'ateneo nell'anno 2020/2021 rispetto al totale degli studenti di dottorato nell'anno 2020/2021 nella rispettiva area territoriale, pari complessivamente a 7.336 unità per le regioni del Mezzogiorno e a 24.851 unità per le regioni del Centro-Nord (ultimo dato USTAT disponibile), e la quota di studenti iscritti all'ateneo nell'anno 2020/2021 rispetto al totale degli studenti universitari nell'anno 2020/2021 nella rispettiva area territoriale, pari complessivamente a 563.365 unità per le regioni del Mezzogiorno e a 1.262.476 unità per le regioni del Centro-Nord (ultimo dato USTAT disponibile);
- RITENUTO che la suddetta media ponderata, secondo cui alla quota dei dottorandi è attribuito un peso del 70 per cento e alla quota degli studenti iscritti è attribuito un peso del 30 per cento, consente di tenere in considerazione la capacità degli atenei di attivare dottorati e valorizzare la storia di formazione degli atenei stessi in tale ambito;
- RITENUTO per quanto riguarda gli altri enti con capacità di attivazione di percorsi di dottorato a valere sul XXXVIII ciclo, e considerate altresì la necessità e l'urgenza di avviare il primo ciclo di dottorati a valere sul PNRR e di rispettare gli impegni assunti in sede europea, di commisurare l'allocazione delle risorse tra questi attuatori in base all'aliquota di riferimento risultante dalla quota di studenti di dottorato iscritti nell'anno 2020/2021 rispetto al totale degli studenti di dottorato nell'anno 2020/2021 nella rispettiva area territoriale, pari complessivamente a 7.336 unità per le regioni del Mezzogiorno e a 24.851 unità per le regioni del Centro-Nord (ultimo dato USTAT disponibile), e considerato che per questi enti il numero di studenti iscritti non è significativo;
- TENUTO CONTO che, essendo necessario rispettare la dotazione finanziaria disponibile per l'Investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2 del PNRR per l'anno 2022, pari a € 150.000.000,00 ma che allo stesso tempo il raggiungimento del target è quantificato nel numero di 5.000 borse di dottorato l'anno per il XXXVIII ciclo, di cui 2.000 nel Mezzogiorno e 3.000 nel resto del territorio nazionale, si è proceduto all'arrotondamento delle risorse assegnate, al netto di quelle assegnate secondo il criterio perequativo, in base all'aliquota di cui più sopra in premessa per garantire l'attribuzione di un numero intero di borse, il cui costo standard cadauna corrisponde a 60.000 euro, e rispetto al quale è previsto un cofinanziamento privato pari al 50 per cento dell'importo della borsa;

Al Ministro dell'Università e della Ricerca

CONSIDERATO che, nel caso della graduatoria per il Centro-Nord, l'utilizzo del criterio sopra descritto comporterebbe l'assegnazione teorica di 2.997 borse in luogo delle 3.000 disponibili, sono state aggiunte 3 borse al primo soggetto classificato in graduatoria, la cui aliquota di riferimento si discosta in misura considerevole da quella del secondo soggetto classificato,

DECRETA

L'attribuzione, per l'anno 2022/2023, a valere sul PNRR, Missione 4, componente 2 *"Dalla Ricerca all'Impresa"* - Investimento 3.3 *"Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese"*, di 5.000 borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi per dottorati innovativi (di seguito, anche corsi) accreditati ex DM 45/2013 XXXVII ciclo – Anno Accademico 2021/2022 e da accreditare ex DM 226/2021 XXXVIII ciclo – Anno Accademico 2022/2023.

Articolo 1 (Definizioni)

1. *"Ministro e Ministero"*: il Ministro e il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR).
2. *"ANVUR"*: Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, di cui all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.
3. *"Componente"*: Elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure.
4. *"CUP"*: Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici.
5. *"Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia"*: Fondo di cui all'art. 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
6. *"Milestone"*: Traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.).
7. *"Missione"*: Risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree *"tematiche"* strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute).

Il Ministro dell'Università e della Ricerca

8. *“Misura del PNRR”*: Specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza realizzati attraverso l’attuazione di interventi/progetti ivi finanziati.
9. *“PNRR (o Piano)”*: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell’art. 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241.
10. *“Principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH)”* : il principio “non arrecare un danno significativo”, definito all’articolo 17 Regolamento UE 2020/852; tutti gli investimenti e le riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento (UE) 2021/241
11. *“Progetto o intervento”*: Specifico progetto/intervento (anche inteso come insieme di attività e/o procedure) selezionato e finanziato nell’ambito di una Misura del Piano e identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP). Il progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica.
12. *“Rendicontazione delle spese”*: Attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto.
13. *“Sistema ReGIS”*: Sistema informatico di cui all’art. 1, comma 1043 della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella Governance del Piano.
14. *“Soggetto attuatore”*: Soggetto responsabile dell’avvio, dell’attuazione e della funzionalità dell’intervento/progetto finanziato dal PNRR. In particolare, l’art.1, comma 4, lett. o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: “i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR”. L’art. 9 comma 1 del medesimo decreto specifica che “alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente”.
15. *“Soggetto realizzatore o soggetto esecutore”*: Soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e individuato dal Soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici).
16. *“Target”*: Traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.).

Il Ministro dell'Università e della Ricerca

17. *“Università”*: le università, statali e non statali, incluse le università telematiche, e gli istituti universitari a ordinamento speciale.
18. *“Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR”*: Enti Pubblici di Ricerca di cui all'art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera p) del D.lgs. 218/2016.
19. *“Imprese”*: come definite al punto 7. della comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
20. *“Open science”*: approccio al processo scientifico basato sulla cooperazione e sulle nuove modalità per diffondere la conoscenza, migliorare l'accessibilità e la riusabilità dei risultati della ricerca mediante l'utilizzo di tecnologie digitali e nuovi strumenti di collaborazione. La scienza aperta è una politica prioritaria della Commissione Europea e il metodo di lavoro di riferimento nell'ambito dei finanziamenti pubblici alla ricerca e all'innovazione.
21. *“Principi FAIR Data”*: insieme di principi, linee guida e migliori pratiche atti a garantire che i dati della ricerca siano Findable (Reperibili), Accessible (Accessibili), Interoperable (Interoperabili) e Re-usable (Riutilizzabili), nel rispetto dei vincoli etici, commerciali e di riservatezza e del principio “il più aperto possibile e chiuso solo quanto necessario”.

Articolo 2 (Finalità e ambito di applicazione)

1. Nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la Missione 4, componente 2 (*“Dalla Ricerca all'Impresa”*), in particolare, in riferimento all'Investimento 3.3 *“Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese”*, si intende sostenere la promozione e il rafforzamento dell'alta formazione e la specializzazione post-laurea di livello dottorale. Nello specifico, la misura mira al potenziamento delle competenze di alto profilo, in modo particolare nelle aree delle *Key Enabling Technologies*, mediante l'istituzione di programmi di dottorato dedicati, con il contributo e il coinvolgimento delle imprese.
2. Gli interventi oggetto del finanziamento di cui al presente decreto, dovranno essere:
 - a. coerenti con obiettivi e finalità del Regolamento (UE) 2021/241, con la strategia generale e la Scheda di dettaglio della Componente del PNRR;
 - b. orientati al conseguimento dei risultati misurati in riferimento a milestone e target eventualmente assegnati all'Investimento nei termini stabiliti dal Piano;
 - c. conformi al principio *“non arrecare un danno significativo”* (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 in coerenza con gli orientamenti tecnici predisposti dalla Commissione europea (Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01);
 - d. idonei ad affrontare e colmare le disuguaglianze di genere;
 - e. a sostegno della partecipazione di donne e giovani, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni), modificato dalla legge

Al Ministro dell'Università e della Ricerca

di conversione 29 luglio 2021, n. 108, relativamente alla gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

3. Il presente decreto definisce le modalità di ripartizione delle risorse per borse di dottorato che si avviano nell'Anno Accademico 2022/2023 per una durata triennale, Ciclo XXXVIII, a valere sulla misura in oggetto.

Articolo 3 (Dotazione finanziaria dell'Investimento)

1. Le risorse finanziarie complessive a disposizione ammontano a € 600.000.000,00 (seicentomilioni/00) a valere sulle risorse previste dal PNRR nell'ambito della Missione 4 (*"Istruzione e ricerca"*) – Componente 2 (*"Dalla ricerca all'impresa"*), Investimento 3.3. (*"Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ric. da parte delle imprese"*) di cui € 450.000.000,00 (quattrocentocinquantamiliardi/00) sono specificamente disponibili per il finanziamento delle borse di dottorato. Tali risorse sono assegnate al MUR ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e successiva rettifica del 23 novembre 2021.
2. Per l'azione specifica attuata dal presente DM, le risorse finalizzate al sostegno dei percorsi di dottorato innovativi, con riferimento al Ciclo XXXVIII, ammontano a € 150.000.000,00 (centocinquantamiliardi/00).
3. La dotazione di cui al comma 2 è destinata al cofinanziamento al 50 per cento di 5.000 borse di dottorato, per la frequenza di percorsi di dottorato (di seguito, anche corsi) di durata triennale a partire dall'Anno Accademico (A.A.) 2022/2023.
4. La dotazione di cui al precedente comma 2 è destinata al cofinanziamento di interventi in favore delle Istituzioni con sede nelle Regioni del Mezzogiorno per una quota pari ad almeno il 40% (quaranta per cento) del totale delle risorse disponibili.
5. L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, a date condizioni, di destinare eventuali economie resesi disponibili a valere sulla dotazione di cui al precedente comma 2, nonché risultanti dall'applicazione del vincolo di cui al precedente comma 3, al finanziamento di ulteriori interventi relativi all'Investimento 3.3 *"Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ric. da parte delle imprese"*.

Articolo 4 (Soggetti Attuatori ammissibili)

1. Le risorse di cui al presente decreto sono assegnate alle Università statali e non statali legalmente riconosciute, incluse le università telematiche, e agli Istituti universitari a ordinamento speciale: Gran Sasso Science Institute (GSSI), la Scuola IMT Alti Studi Lucca, la Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, la Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste.

Al Ministro dell'Università e della Ricerca

2. I soggetti attuatori di cui al comma 1 individuano imprese *partner* dei percorsi di dottorato innovativi, disponibili a cofinanziare al 50 per cento le borse di dottorato cofinanziate dal presente decreto, al fine di soddisfare i propri fabbisogni di ricerca e innovazione
3. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226, i soggetti attuatori di cui al comma 1 possono impiegare le borse assegnate dal presente decreto per potenziare corsi di dottorato già esistenti o per attivare corsi di dottorato di nuovo accreditamento, in forma singola o associata, mediante la stipulazione di convenzioni e consorzi di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226.
4. I soggetti attuatori di cui al comma 1 possono impiegare le borse assegnate dal presente decreto per attivare corsi di dottorato secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226.
5. I soggetti attuatori che si trovino nelle condizioni di non poter attivare nuovi corsi per mancanza di ulteriori risorse per raggiungere la soglia minima necessaria all'accREDITamento o di non poter potenziare corsi già accreditati in quanto non coerenti con gli ambiti della linea di investimento di cui al presente decreto, sono tenuti ad utilizzare la borsa ricevuta nell'ambito dell'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 226/2021.
6. I soggetti attuatori, assegnatari di borse di dottorato ai sensi del presente decreto, che non hanno corsi di dottorato attivati durante l'A.A. 2020/2021, sono tenuti a conferire tali borse nell'ambito di dottorati di interesse nazionale, nell'ambito di dottorati industriali o nell'ambito di convenzioni e consorzi ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 226/2021.

Articolo 5 (Riparto delle risorse)

1. Le risorse, a valere sul PNRR nell'ambito della Missione 4 (*"Istruzione e ricerca"*) – Componente 2 (*"Dalla ricerca all'impresa"*), Investimento 3.3. (*"Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese"*) finalizzate al cofinanziamento al 50 per cento di borse per dottorati innovativi sono così destinate, in base alla metodologia ricordata in premessa:

M4C2 I. 3.3 - Assegnazione di nuovi dottorati triennali in programmi dedicati ai dottorati innovativi che rispondano ai bisogni di innovazione delle imprese	
 criterio di ripartizione territoriale	 Numero di Borse di dottorato co-finanziate all'anno
Mezzogiorno	2000
Centro-Nord	3000
Totale	5000

Al Ministro dell'Università e della Ricerca

2. L'importo del cofinanziamento, pari a euro 30.000,00, è assegnato ai soggetti attuatori di cui all'art. 4, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, le cui risultanze sono rappresentate nell'allegata Tabella A.
3. I soggetti attuatori delle risorse, rappresentati nell'allegata Tabella A, individuano le imprese che partecipano al cofinanziamento al 50 per cento delle borse assegnate, al fine di rispettare gli obiettivi quantitativi legati al numero di borse complessive da erogare, di cui al comma 1.
4. Qualora i soggetti attuatori, nell'ambito della propria autonomia, rinuncino alla borsa assegnata dal presente decreto, il MUR si riserva di riallocare fra gli altri attuatori le eventuali economie rese disponibili a valere sulla dotazione finanziaria di cui all'art. 3 del presente decreto.

Articolo 6 (Criteri di ammissibilità e valutazione)

1. Prima della indizione delle procedure di selezione per l'assegnazione delle borse di dottorato ciascun soggetto attuatore dovrà caricare sulla piattaforma *on line* MUR (all'indirizzo <http://dottorati.miur.it>), entro il 20 giugno 2022 l'atto d'obbligo di cui all'allegato 1 del presente decreto, corredato di firma del legale rappresentante. L'atto d'obbligo specifica nel dettaglio gli impegni e obblighi ai fini della corretta attuazione dell'investimento PNRR oggetto del presente decreto.
2. Nell'ipotesi di nuovi accreditamenti nell'ambito del presente decreto, i soggetti attuatori sono tenuti a presentare la domanda di accreditamento secondo le modalità ordinarie previste in attuazione del D.M. 226/2021. Ferma restando la procedura di valutazione dell'accREDITAMENTO da parte dell'ANVUR ai sensi del decreto ministeriale n. 226/2021, l'ANVUR ai fini della presente procedura verificherà altresì la coerenza del percorso di ricerca e formativo del corso di dottorato innovativo.
3. Nell'ambito della propria autonomia e mediante uno o più bandi in cui sono esplicitate le condizioni del presente decreto, ciascun soggetto assegnatario delle risorse di cui alla Tabella A individua per quali Corsi di dottorato – accreditati ex DM 45/2013 XXXVII ciclo (Anno Accademico 2021/2022) e da accreditare ex DM 226/2021 XXXVIII ciclo (Anno Accademico 2022/2023) – attivare le borse di dottorato nell'ambito dei temi vincolati di cui al presente decreto, sulla base di una valutazione di coerenza effettuata dal competente organo di Ateneo.
4. I soggetti attuatori selezionano i progetti di ricerca destinatari delle borse di cui al presente decreto sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto Direttoriale 29 luglio 2016, n. 1540, con riferimento all'attuazione di un concorso per dottorati innovativi con connotazione industriale:
 - a. riguardare aree disciplinari e tematiche coerenti con i fabbisogni del Paese, nonché dei territori regionali interessati dal programma, in termini di figure ad alta qualificazione e orientate a soddisfare i fabbisogni di innovazione delle imprese di cui al PNRR;
 - b. prevedere l'attuazione dell'intero percorso di dottorato, formazione, ricerca e valutazione, presso le sedi amministrativa ed operative dell'Università beneficiaria fatti salvi i periodi di

Al Ministro dell'Università e della Ricerca

- studio e ricerca presso l'impresa e all'estero, programmati coerentemente con le attività di formazione e ricerca previste presso le sedi del soggetto proponente;
- c. prevedere periodi di studio e ricerca in impresa da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di diciotto (18) mesi;
 - d. prevedere periodi di studio e ricerca all'estero da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di diciotto (18) mesi;
 - e. assicurare che il dottorando possa usufruire di qualificate e specifiche strutture operative e scientifiche, a norma di legge, per le attività di studio e ricerca, ivi inclusi (se pertinenti con la tipologia di corso) laboratori scientifici, biblioteche, banche dati ecc.;
 - f. prevedere l'attuazione di attività didattiche per il perfezionamento linguistico e informatico, per la gestione della ricerca e la conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, per la valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale;
 - g. prevedere, mediante specifica convenzione, il coinvolgimento delle imprese nella definizione del percorso formativo anche nell'ambito di collaborazioni più ampie con l'Università e il cofinanziamento delle medesime imprese del 50 per cento delle borse richieste;
 - h. favorire la valorizzazione dei risultati della ricerca e garantire la tutela della proprietà intellettuale, assicurando un accesso aperto al pubblico ai risultati della ricerca e ai relativi dati (ad esempio, le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici) nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi "Open science" e "FAIR Data";
 - i. garantire il rispetto dei principi orizzontali del PNRR (sostenibilità ambientale; sviluppo sostenibile; pari opportunità e non discriminazione; accessibilità per le persone disabili).
5. La procedura di selezione includerà criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.
 6. Ai fini del perfezionamento della procedura di assegnazione delle borse ai dottorandi selezionati nell'ambito di uno o più bandi di cui al comma 2, ciascun soggetto dovrà compilare, entro il 30 settembre 2022, il format predisposto attraverso la piattaforma *on line* MUR (all'indirizzo <http://dottorati.miur.it>), accedendo *on line* con le credenziali delle Università già rilasciate dal CINECA agli Uffici di Dottorato e fornendo le necessarie informazioni rispetto a ciascuna borsa assegnata.
 7. Ciascun Ateneo dovrà rendere disponibile in piattaforma, entro il 31 ottobre 2022, la delibera dell'organo accademico competente di presa d'atto di tutte le graduatorie approvate nell'ambito dei singoli Corsi di Dottorato e di quantificazione dell'importo complessivo destinato al finanziamento delle borse.
 8. Dopo il perfezionamento della procedura di compilazione della piattaforma e la chiusura della procedura di inserimento, la verifica di ammissibilità al sostegno del PNRR delle borse selezionate e

Il Ministro dell'Università e della Ricerca

assegnate dai singoli soggetti è eseguita dal Ministero, sulla base dei requisiti di ammissibilità individuati all'art. 6, comma 3 e comma 4, del presente DM.

9. L'ANVUR verifica la coerenza dei progetti di ricerca assegnatari di borse a valere sul PNRR con i requisiti di cui al presente decreto. Per i corsi di nuovo accreditamento si applicano le modalità previste dal decreto ministeriale n. 226/2021.
10. Completate le verifiche di cui ai commi precedenti, il Ministero comunica mediante pubblicazione all'indirizzo <http://dottorati.miur.it> la conferma o meno dell'importo complessivo destinato al finanziamento delle borse selezionate nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 5.
11. Le attività dei dottorati finanziati ai sensi dell'art. 4 del presente decreto devono essere comunque avviate entro il 31 dicembre 2022.

Articolo 7 (Spese ammissibili)

1. Ai fini del presente decreto, sono ammissibili le spese legate all'erogazione delle borse di dottorato. Il costo unitario per una borsa di dottorato ai fini del presente decreto è pari a 60.000 euro per l'intero triennio previsto, di cui 30.000 euro sono a carico dell'impresa, definita ai sensi dell'art. 5, comma 3.

Articolo 8 (Durata e termini di realizzazione del dottorato)

1. I percorsi di dottorato di ricerca, di durata triennale, si svolgono secondo i termini previsti dal D.M. 14 dicembre 2021, n. 226, e dai regolamenti delle Università nel rispetto delle tempistiche relative ai percorsi di dottorato del XXXVIII ciclo.
2. I soggetti attuatori di cui all'art. 4, che intendano utilizzare le borse assegnate dal presente decreto per corsi di dottorato da accreditare o già accreditati di durata superiore ai 3 anni, assicurano con risorse non a valere sul presente decreto il finanziamento delle annualità successive alla terza delle borse erogate ai dottorandi.

Articolo 9 (Obblighi del Soggetto attuatore)

1. I Soggetti attuatori di cui all'art. 4, assegnatari di finanziamenti nell'ambito del presente DM, dovranno adempiere ai seguenti obblighi:
 - a. predisporre tutte le attività necessarie all'avvio dei corsi di dottorato entro la data di inizio dell'Anno Accademico 2022/2023, per non incorrere in ritardi attuativi e concluderle nei modi e nei tempi previsti, garantendo la coerenza con il PNRR valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, provvedendo all'indicazione della data d'avvio della fase operativa;

Al Ministro dell'Università e della Ricerca

- b. individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando al MUR;
- c. avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nei modi e nei tempi previsti, garantendo la coerenza con il PNRR valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, e provvedere all'indicazione della data d'avvio della fase operativa;
- d. rispettare l'obbligo di richiesta CUP di progetto e conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili;
- e. garantire l'adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- f. assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- g. adottare misure per rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché a garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- h. effettuare i controlli di gestione e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, nonché la riferibilità delle spese all'erogazione della borsa di dottorato ammessa al finanziamento a valere sul PNRR;
- i. garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo previsto per l'alimentazione del sistema informativo PNRR (ReGiS) dei dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, nonché la rendicontazione degli interventi finanziati, classificati sotto la voce "M4C2 - Investimento 3.3 Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese" valorizzando il numero effettivo delle borse di dottorato erogate, dando evidenza del Numero di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che ricevono sostegno, differenziandolo per genere (indicatore comune 14) e del numero di Ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari di un sostegno. Differenziandoli per genere ed età (indicatore comune 8)trasmettendo, con cadenza periodica ovvero su richiesta del MUR, ogni informazione necessaria alla corretta alimentazione del Sistema ReGiS, compresa la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute;
- j. fornire tutta la documentazione e le informazioni richieste dal MUR relativamente alle procedure attuate, ai target realizzati e alle spese rendicontate, ai fini delle relative verifiche,

Al Ministro dell'Università e della Ricerca

- conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dal Ministero e garantendone la disponibilità così come previsto ai sensi dell'art. 9 comma 4 del decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
- k. garantire, ai fini della tracciabilità delle risorse del PNRR, che tutte le spese relative al progetto siano effettuate attraverso l'utilizzo di un'apposita contabilità separata, nonché rispettare l'obbligo di richiesta CUP degli interventi/progetti e di conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili, nel rispetto del Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
 - l. garantire che il MUR riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei target e milestone e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
 - m. garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, indicando nella documentazione progettuale che il Programma è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa NextGenerationEU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del Programma, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR;
 - n. rispettare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;
 - o. rispettare i principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo alla protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
 - p. garantire il rispetto del principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
 - q. consentire l'esecuzione delle verifiche, anche a campione, ad opera del Ministero della transizione ecologica, in qualità di Amministrazione centrale titolare di Intervento PNRR, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della istanza, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;
 - r. conservare la documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, punto 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione Responsabile dell'Investimento, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione

Il Ministro dell'Università e della Ricerca

europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, ove di propria competenza, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018.

- s. garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il MUR sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal Ministero, in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

Articolo 10 (Modalità di gestione dei trasferimenti e rendicontazione delle spese)

1. Gli obblighi connessi alla gestione delle borse di dottorato assegnate dai singoli Atenei sulla base di uno o più bandi di selezione di cui all'art. 6 sono stabiliti nell'atto d'obbligo (allegato 1).
2. I pagamenti in favore dei soggetti attuatori sono effettuati secondo i seguenti tempi e modalità:
 - a) un anticipo pari al 10% del totale del finanziamento a seguito della conferma circa la quantificazione dello stesso di cui all'art. 6, comma 9, del presente decreto;
 - b) ulteriori erogazioni (fino al 90% del contributo inclusa l'anticipazione) saranno disposte per ciascuna annualità in relazione alla rendicontazione semestrale delle attività svolte che dimostrino l'avanzamento nell'attuazione della progettualità con riferimento alle spese ed all'avanzamento ai fini del relativo contributo al conseguimento del target in coerenza con la scadenza concordata con l'Unione europea;
 - c) erogazione a saldo previa presentazione della Domanda di rimborso saldo finale, a conclusione del progetto e a seguito del comprovato completamento dell'intervento e del comprovato conseguimento del target, relativamente alla quota parte di competenza del progetto, entro la relativa scadenza concordata con l'Unione europea.
3. A seguito della presentazione della documentazione relativa all'attività di ricerca dei dottorandi, da inviare entro l'ultimo semestre del terzo anno, il MUR, eventualmente avvalendosi dell'ANVUR per la verifica della rispondenza dell'attività di ricerca svolta dagli stessi rispetto agli obiettivi del progetto di ricerca finanziato e ai risultati conseguiti, effettuerà la verifica finale, procedendo alla conferma dei contributi già erogati, ovvero al recupero delle quote erogate in eccesso. L'ANVUR potrà altresì sottoporre a verifica i suddetti corsi di dottorato nel corso dell'attività di monitoraggio e valutazione periodica di cui all'articolo 5 del DM 226/2021 e trasmettere i relativi esiti al MUR per eventuali verifiche intermedie.
4. Il recupero delle somme eventualmente erogate in eccesso avverrà, come nel caso delle revoche, mediante restituzione dell'importo in eccesso da parte dell'Università, ovvero, nel caso in cui

Al Ministro dell'Università e della Ricerca

- l'Università non provveda nel termine di 90 giorni dalla richiesta, mediante recupero per compensazione di altre somme destinate all'Università su altri capitoli di spesa del bilancio MUR.
5. I pagamenti a favore del destinatario della borsa devono essere effettuati mediante bonifico dall'Università di riferimento.
 6. L'erogazione del finanziamento a favore di soggetti privati è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria.
 7. La rendicontazione delle attività svolte dovrà essere effettuata dal destinatario con cadenza semestrale. Nello specifico, la rendicontazione avverrà attraverso l'apposita piattaforma *on line* (<http://dottorati.miur.it>) e utilizzando la modulistica ivi presente. Ciascun dottorando dovrà produrre un *report* recante l'indicazione dell'impegno temporale (articolato in mesi in impresa, in sede, all'estero, se previsto) e una sintesi delle principali attività svolte. Sarà cura del Coordinatore del corso di dottorato, attraverso la medesima piattaforma, verificare e validare quanto indicato dal dottorando. La rendicontazione così validata costituirà la base per il calcolo, da parte del MUR, delle spese ammissibili (mediante applicazione del costo di cui all'art. 7) per il semestre di riferimento.
 8. La definizione delle spese ammissibili sarà effettuata sulla base della rendicontazione delle attività di cui al comma 7 del presente articolo, validata dal Coordinatore del Corso di dottorato, che costituirà la base per il calcolo, da parte del MUR, delle spese ammissibili ai fini dell'attuazione del PNRR.

Articolo 11 (Disposizioni finali)

1. Il mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione degli stessi, comporterà il ricorso da parte del soggetto competente ai poteri sostitutivi, come indicato all'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.
2. Le misure previste dal presente decreto non costituiscono aiuti di Stato, ai sensi della Comunicazione UE 2014/C 198/01 della Commissione europea.
3. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.
4. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

IL MINISTRO

prof.ssa Maria Cristina Messa

Il Ministro dell'Università e della Ricerca

Tabella A Soggetti assegnatari del cofinanziamento delle borse per dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese

MEZZOGIORNO

Soggetto attuatore	dotazione finanziaria effettiva PNRR	dotazione finanziaria effettiva (co-finanziamento 50% imprese)
Università degli Studi di Napoli "Federico II"	7.860.000	7.860.000
Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"	4.590.000	4.590.000
Università degli Studi di Palermo	4.380.000	4.380.000
Università degli Studi di Salerno	4.170.000	4.170.000
Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"	4.140.000	4.140.000
Università di Catania	4.110.000	4.110.000
Università degli Studi di Messina	2.850.000	2.850.000
Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara	2.520.000	2.520.000
Università degli Studi di Cagliari	2.460.000	2.460.000
Università della Calabria	2.220.000	2.220.000
Università Pegaso di Napoli - telematica	2.160.000	2.160.000
Università del Salento	2.010.000	2.010.000
Università degli Studi dell'Aquila	1.800.000	1.800.000
Università degli Studi di Sassari	1.680.000	1.680.000
Università degli Studi di Napoli "Parthenope"	1.530.000	1.530.000
Politecnico di Bari	1.530.000	1.530.000
Università degli Studi "Magna Grecia" di Catanzaro	1.170.000	1.170.000
Università degli Studi di Teramo	1.110.000	1.110.000
Università degli Studi di Napoli "L'Orientale"	990.000	990.000

Il Ministro dell'Università e della Ricerca

Soggetto attuatore	dotazione finanziaria effettiva PNRR	dotazione finanziaria effettiva (co-finanziamento 50% imprese)
Università degli Studi del Molise	930.000	930.000
Università degli Studi della Basilicata	930.000	930.000
Università degli Studi di Foggia	930.000	930.000
Università degli Studi del Sannio di Benevento	870.000	870.000
Gran Sasso Science Institute	810.000	810.000
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria	750.000	750.000
Università degli Studi di Enna "Kore"	600.000	600.000
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli	420.000	420.000
Università LUM "Giuseppe Degennaro"	210.000	210.000
Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria	150.000	150.000
Università Telematica "Giustino Fortunato"	90.000	90.000
Università Telematica "Leonardo da Vinci"	30.000	30.000

CENTRO-NORD

Soggetto attuatore	dotazione finanziaria effettiva PNRR	dotazione finanziaria effettiva (co-finanziamento 50% imprese)
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"	9.450.000	9.450.000
Università di Bologna Alma Mater Studiorum	6.060.000	6.060.000
Università degli Studi di Padova	4.980.000	4.980.000
Politecnico di Milano	4.620.000	4.620.000
Università degli Studi di Milano "La Statale"	3.660.000	3.660.000
Università degli Studi di Firenze	3.390.000	3.390.000

Al Ministro dell'Università e della Ricerca

Università degli Studi di Torino	3.300.000	3.300.000
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"	3.150.000	3.150.000
Università degli Studi di Genova	3.090.000	3.090.000
Università di Pisa	3.060.000	3.060.000
Politecnico di Torino	2.970.000	2.970.000
Università degli Studi di Milano-Bicocca	2.370.000	2.370.000
Università di Trento	2.250.000	2.250.000
Università Cattolica del Sacro Cuore	2.220.000	2.220.000
Università degli Studi Roma Tre	1.860.000	1.860.000
Università degli Studi di Pavia	1.800.000	1.800.000
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia	1.740.000	1.740.000
Università di Parma	1.680.000	1.680.000
Università degli Studi di Perugia	1.620.000	1.620.000
Università degli Studi di Verona	1.530.000	1.530.000
Università degli Studi di Siena	1.470.000	1.470.000
Università degli Studi di Ferrara	1.410.000	1.410.000
Università degli Studi Trieste	1.290.000	1.290.000
Università Ca' Foscari di Venezia	1.260.000	1.260.000
Università Politecnica delle Marche	1.170.000	1.170.000
Scuola Normale Superiore di Pisa	1.110.000	1.110.000
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati - Trieste	1.050.000	1.050.000
Università degli Studi di Brescia	960.000	960.000
Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna di Pisa	930.000	930.000
Università di Udine	870.000	870.000

Al Ministro dell'Università e della Ricerca

Università degli Studi Bergamo	810.000	810.000
Università degli Studi dell'Insubria	780.000	780.000
Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"	720.000	720.000
Università e-Campus di Novedrate - telematica	720.000	720.000
Università commerciale Luigi Bocconi	720.000	720.000
Libera Università di Bolzano	690.000	690.000
Università degli Studi della Tuscia	690.000	690.000
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo	660.000	660.000
Università di Camerino	600.000	600.000
Scuola IMT Alti Studi di Lucca	600.000	600.000
Università degli Studi Guglielmo Marconi	570.000	570.000
Università Vita-Salute San Raffaele	510.000	510.000
Università di Macerata	510.000	510.000
LUISS Guido Carli	450.000	450.000
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale	450.000	450.000
Università Telematica Internazionale Uninettuno	420.000	420.000
Università Iuav di Venezia	390.000	390.000
Universitas Mercatorum	390.000	390.000
Università Niccolò Cusano	360.000	360.000
Università LUMSA - Libera Università Maria Ss. Assunta	330.000	330.000
Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico	300.000	300.000
IUSS Scuola Universitaria Superiore Pavia	270.000	270.000

Al Ministro dell'Università e della Ricerca

Università IULM	270.000	270.000
Università Telematica San Raffaele Roma	180.000	180.000
Humanitas University	180.000	180.000
Università per Stranieri di Siena	180.000	180.000
Università degli Studi di Roma "Foro Italico"	150.000	150.000
LIUC Università Cattaneo	150.000	150.000
Università Europea di Roma	150.000	150.000
Università degli Studi Internazionali di Roma	90.000	90.000
Roma UNITELMA - telematica	90.000	90.000
Università per Stranieri di Perugia	90.000	90.000
UniCamillus – Università Medica Internazionale di Roma	60.000	60.000
Università della Valle D'Aosta	60.000	60.000
Firenze IUL - telematica	30.000	30.000
Link Campus University	30.000	30.000
Università di Scienze Gastronomiche - Campus	30.000	30.000